



Responsabile del procedimento: DOMINIJANNI ELISABETTA ANTONIA

Oggetto: Ampliamento edificio scolastico Scuola dell'Infanzia in via Iapigi" (ex manutenzione straordinaria) - Crotona - (CUP: F11E15000090001 – CIG: 7966074439)
Provvedimento di esclusione dell'impresa Luchetta S.r.l. dalla procedura di gara all'esito della verifica dei requisiti per l'ammissione.

La Dirigente

Premesso che:

- la Stazione appaltante con determina n. 1430 del 18/07/2019 ha indetto la gara d'appalto in oggetto, con procedura aperta e con aggiudicazione in base al criterio del minor ribasso e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9bis e 97, commi 2, 2bis del d.lgs. n. 50/2016;
- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per il 03/09/2019, sono arrivate le offerte di sessantasei (66) operatori economici;
- in esito alla valutazione della documentazione amministrativa da parte della commissione di gara è risultato che l'impresa Luchetta S.r.l. non è in regola con il pagamento dei tributi locali, a norma dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, in virtù di quanto già accertato nella gara d'appalto per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotona (v. determina n.429 del 01/04/2020);

Considerato che:

- è risultato un avviso di accertamento n. 20134182134 dell'importo di euro 18.478,00, per IMU 2013, notificato il 06/03/2018 e divenuto esecutivo il 06/05/2018 per mancata impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria nel termine di 60 giorni dalla notifica.
- alla data di scadenza delle offerte di gara prevista per il giorno 03/09/2019, la posizione dell'impresa Luchetta S.r.l. non era conforme ai dettami della legge, considerato che la regola che vige negli appalti pubblici, circa il possesso dei requisiti di carattere generale, e che gli stessi devono essere posseduti sin dalla data presentazione delle offerte;
- i pagamenti effettuati per IMU 2013 e IMU 2014 il 12/02/2020 in compensazione con il credito IVA non è significativo: tale adempimento andava fatto prima della presentazione dell'offerta di gara, cioè prima del 17/09/2019;
- conforme, in tal senso, l'orientamento dell'ANAC che non fa nessuna distinzione tra tributi statali e locali; di fatti per l'Autorità anche l'irregolarità fiscale dei tributi locali rileva ai sensi e alle condizioni indicate dall'art. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 (*la norma così recita: << Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pa-*

gamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande > >).

Pertanto, secondo l'Autorità, in merito all'irregolarità fiscale, disciplinata come causa di esclusione dalle procedure di gara, si rinvia alle previsioni contenute nel comma 4 dell'art. 80 del Codice che non distinguono tra tipologie di tributi, richiamando i soli parametri della gravità delle violazioni (5.000 euro) e della definitività dell'accertamento, cui le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alle procedure di gara (cfr. Delibera n. 295 del 1 aprile 2020 e parere di pre-contenzioso n.2211 del 11/01/2019)

Preso atto di ciò, il RUP ha comunicato il giorno 29/07/2020 l'esclusione dalla gara all'impresa in indirizzo tramite la piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Crotone;

Dato Atto che

- il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- è stata attestata ed accertata la regolarità tecnico amministrativa di tutta la procedura di gara e delle verifiche ulteriori poste in essere;

Visto l'articolo 29, comma 1, del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Determina

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di escludere dalla procedura di gara in oggetto l'impresa Luchetta S.r.l., per le motivazioni sopra indicate;
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di comunicare tramite la piattaforma telematica del Comune di Crotone il presente provvedimento al concorrente escluso;
5. di stabilire che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara potrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 22 e seguenti della L.n.241/1990 s.m.i.
6. che l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è il Settore IV del Comune di Crotone, Referente: arch. Achille Tricoli, via pec: protocollo@comune.crotone.it;
7. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo - Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso l'esclusione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Catanzaro, entro il termine di trenta giorni;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Crotone lì, 29-07-2020.

La Dirigente
– Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.